



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'Orientale"

---

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE" AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI BIENNALI (ARTT. 6, COMMA 14 E 8 DELLA LEGGE 240/2010; ART. 1, COMMA 629, DELLA LEGGE N. 205/2017)**

*Emanato con D.R. n. 461 del 31/08/2021 – prot. n. 62534 (affisso all'Albo prot. n. 62642 Rep. N.276 del 01.09.2021)*

**ART.1**

***Ambito di applicazione***

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 6, comma 14 e 8 della Legge 30/12/2010 n.240 nonché dell'art.1, comma 629, della Legge n.205/2017 e s.m.i., le modalità per la valutazione dell'attività *didattica, di ricerca e gestionale* del personale docente e ricercatore di ruolo, a tempo pieno e definito, dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", d'ora in avanti denominati "professori" e "ricercatori", al fine di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli ed i risultati conseguiti, per l'attribuzione dello "*scatto stipendiale biennale*" nonché per promuovere il miglioramento della *performance* dell'Ateneo.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano: a) ai professori chiamati ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 30/12/2010 n.240 al compimento del biennio di effettivo servizio e ad ogni successivo biennio; b) ai professori ed ai ricercatori in servizio al compimento del biennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all'attribuzione dello scatto triennale di cui al sistema retributivo previgente.
3. Nel presente Regolamento, le cariche, le qualifiche, le professioni e i titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate al genere maschile devono intendersi anche al corrispondente termine di genere femminile.

**ART.2**

***Avvio e modalità di svolgimento della procedura di valutazione***

1. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e ricercatori di ruolo che abbiano maturato il requisito di anzianità utile per ottenere l'attribuzione dello scatto stipendiale biennale (d'ora in avanti "scatto").
2. La valutazione è semestrale.
3. Il procedimento è avviato mediante pubblicazione sul sito di Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori che, nel corso del semestre precedente, abbiano maturato due anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto e da comunicazione via mail ai diretti interessati.
4. I professori e i ricercatori che abbiano maturato i due anni di anzianità sono tenuti a presentare una relazione biennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio precedente, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco. Per le attività didattiche e gestionali si fa riferimento al biennio accademico precedente, mentre per le attività di ricerca si fa riferimento al biennio solare precedente. Ai fini della valutazione dell'impegno relativo all'attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano dal Catalogo IRIS di Ateneo alla data della presentazione della relazione biennale sulle attività svolte.
5. I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono presentare domanda presso il proprio Dipartimento - utilizzando il modello allegato in calce al presente Regolamento - accompagnata dalla relazione biennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei due anni precedenti la data di riferimento.
6. L'esito della valutazione individuale consiste in un giudizio positivo o negativo ai sensi dell'art.6, comma 14, della Legge 240/2010.  
In caso di valutazione positiva, la nuova classe stipendiale si intende attribuita a far data dal giorno immediatamente successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di cui al comma 1. Gli oneri per l'attribuzione degli scatti stipendiali sono a carico del Bilancio di Ateneo.  
In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'attribuzione della classe stipendiale. Il periodo utile ai fini della valutazione sarà in tal caso costituito dal biennio che precede la data della nuova richiesta. Se la nuova valutazione risulta positiva, la nuova classe stipendiale si intende attribuita a far data dall'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di cui al comma 1.  
Gli scatti biennali non attribuiti convergono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art.9 della Legge 240/2010.
7. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che non richiedano l'attribuzione dello scatto, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, possono presentare la domanda nella successiva tornata di verifica. In tal caso il periodo oggetto di valutazione rimane immutato. La

mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive è equiparata a valutazione negativa ai sensi del precedente punto 6.

8. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare o di violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico durante il periodo utile ai fini della maturazione della classe, l'istanza non potrà essere presentata.

Solo dopo che sia decorso un ulteriore biennio, il docente potrà avanzare richiesta di valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto. In tal caso, il periodo utile sarà costituito dal biennio che precede la data di tale ultima richiesta.

### **ART.3**

#### ***Requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto e loro riduzioni***

1. Sono oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale le **attività didattiche, di ricerca e gestionali** effettivamente svolte, riportate nella relazione biennale. Conseguono il diritto all'attribuzione dello scatto coloro che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso di tutti i requisiti (didattica; produzione scientifica; attività gestionali).
2. Ciascuno dei predetti ambiti è preso in considerazione dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art.7.
3. Nei casi in cui il biennio di servizio utile alla maturazione dello scatto sia stato svolto anche in Atenei diversi dall'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, la Commissione effettua la valutazione secondo i criteri di cui al presente articolo prendendo in considerazione anche le autocertificazioni prodotte dall'interessata/o e relative ai periodi svolti presso altri Atenei.
4. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione dell'aspettativa di cui al successivo comma 5, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi.
5. I periodi di aspettativa ai sensi degli art. 12 e 13 del D.P.R. 382/1980 e art. 7 della Legge 240/2010 sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente art.2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
6. In caso di congedo di maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D. Lgs. 151/2001 il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.
7. Nei casi di assenze dal servizio di cui ai commi 4 e 6, i prodotti validi ai fini della VQR sono ridotti a 1.
8. Coloro che hanno fruito di un periodo di assenza di cui al comma 4 superiore a 12 mesi, maturano il periodo utile all'attribuzione dello scatto al completamento del periodo di servizio di 12 mesi.

9. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente art.2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
10. Per incarichi gestionali di particolare impegno, nonché per indiscussi meriti scientifici valutati sulla base delle pubblicazioni e di ogni altro elemento ritenuto utile, quali premi o riconoscimenti accademici, la Commissione può discrezionalmente ritenere integrati complessivamente i requisiti gestionali e di ricerca, anche in deroga a quelli minimi sopra previsti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

#### **ART.4**

##### ***Requisiti relativi alla didattica***

1. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nei due anni accademici precedenti a quello in cui si è maturato lo scatto, il docente ha assolto ai compiti didattici affidati dai Dipartimenti e li ha rendicontati nei registri delle proprie attività o secondo le modalità previste dall'Ateneo. I professori e ricercatori devono: aver inserito, nei termini previsti dai regolamenti didattici, il programma dei corsi di cui sono titolari nella sezione didattica del sito web personale e l'orario di ricevimento nella sezione apposita del sito web personale.
2. Sono fatti salvi i casi debitamente documentati di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.

#### **ART.5**

##### ***Requisiti relativi alla ricerca***

1. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva nel caso in cui, nei due anni solari precedenti quello nel quale è maturato il diritto allo scatto, il docente abbia realizzato due prodotti della ricerca ricompresi nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito della VQR di cui al bando ANVUR più recente e l'abbia caricato sul catalogo IRIS di Ateneo, oppure:
  - una sola pubblicazione se nel biennio di riferimento si è coordinato un progetto competitivo nazionale o internazionale;
  - una sola pubblicazione, purché classificabile come monografia;
  - una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo pubblicato in rivista di classe A ai fini dell'abilitazione Scientifica Nazionale per i settori non bibliometrici.
2. In relazione al numero di pubblicazioni prodotte dal personale titolare, per almeno 12 mesi anche non continuativi nel biennio, di cariche direttive così come identificate al successivo articolo 6

(Requisiti relativi all'attività gestionale) comma 2, si applicano le riduzioni previste nell'ambito del bando VQR più recente.

3. Nei casi di assenze dal servizio di cui al precedente art.3, comma 7, i prodotti validi ai fini della VQR sono ridotti a 1.

## **ART.6**

### ***Requisiti relativi all'attività gestionale***

1. La valutazione dell'attività gestionale è considerata positiva per coloro che hanno rivestito per almeno metà del biennio le cariche di Rettore, Pro-rettore, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di corso di studio, Coordinatore di scuola dottorale, Delegato del Rettore o dei Direttori di Dipartimento, Membro delle commissioni paritetica, del Presidio di qualità e del Nucleo di Valutazione; oppure è considerata positiva per coloro che hanno partecipato ad almeno il 70% delle sedute degli organi collegiali di dipartimento nei quali l'assenza non sia stata giustificata da motivi istituzionali o di malattia o maternità debitamente documentati; le assenze sono considerate giustificate nel caso di docenti con un incarico di Ateneo.
2. La valutazione delle attività gestionali è effettuata sulla base della documentazione in possesso dell'Amministrazione.

## **ART.7**

### ***Commissione di valutazione e modalità di verifica***

1. L'accertamento dei requisiti di cui al precedente art.3 è realizzato da una apposita Commissione composta da tre membri scelti tra professori ordinari, professori associati e ricercatori, su indicazione dei Direttori di dipartimento, uno per Dipartimento, e nominati dal Rettore. La Commissione dura in carica un anno, non è rinnovabile e non possono farne parte coloro che hanno diritto all'attribuzione della classe stipendiale nell'anno di mandato della Commissione, né coloro che abbiano avuto un precedente accertamento negativo.
2. I componenti della Commissione vengono nominati dal Rettore. Ai componenti si applica il regime delle incompatibilità previste per i concorsi pubblici.
3. Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti. All'atto della prima riunione, la Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il segretario.
4. La Commissione effettua l'accertamento dell'attività didattica, dell'attività di ricerca e delle attività gestionali previste dal presente Regolamento, avvalendosi delle attestazioni prodotte dagli interessati, del catalogo IRIS di Ateneo, della documentazione disponibile on-line ed

eventualmente acquisendo dai Dipartimenti i dati relativi alle partecipazioni alle sedute degli organi.

5. Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio sull'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione per gli atti conseguenti.

## **ART.8**

### ***Accertamento della regolarità degli atti, comunicazione e attribuzione dello scatto biennale***

1. Il Rettore, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, con proprio decreto accerta la regolarità formale degli atti della Commissione e dispone l'attribuzione dello scatto stipendiale.
2. Il Decreto di accertamento della regolarità degli atti è pubblicato sul portale di Ateneo insieme all'elenco di coloro che hanno presentato istanza e conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
3. Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

## **ART.9**

### ***Reclami***

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il Decreto di accertamento della regolarità formale degli atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati, da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi, sentita la Commissione di valutazione.

## **ART.10**

### ***Norme transitorie***

1. In fase di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'art.2, l'Amministrazione può stabilire e comunicare tempestivamente diverse modalità di avvio del procedimento di accertamento, al fine di garantire tempestività dell'azione amministrativa nei confronti dei soggetti interessati.
2. Laddove all'art. 6, comma 1, si dispone che “[...] è considerata positiva per coloro che hanno partecipato ad **almeno il 70%** delle sedute degli organi collegiali di dipartimento nei quali l'assenza non sia stata giustificata da motivi istituzionali o di malattia o maternità debitamente

*documentati; le assenze sono considerate giustificate nel caso di docenti con un incarico di Ateneo” vale per i periodi successivi alla data di pubblicazione del presente Regolamento; per la valutazione dei periodi precedenti, tale previsione è sostituita dalla seguente : “è considerata positiva per coloro che hanno partecipato ad **almeno il 33%** delle sedute degli organi collegiali di dipartimento, tenendo conto delle assenze giustificate”.*

Fac-simile domanda



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'Orientale"

**RELAZIONE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, DI RICERCA E  
GESTIONALI  
PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI BIENNALI<sup>1</sup>**

Il/ la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/ a  
\_\_\_\_\_ ( ), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, afferente al Dipartimento di  
\_\_\_\_\_,  
S.S.D. \_\_\_\_\_,

in riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione di Ateneo per l'attribuzione degli scatti biennali attivata ai sensi degli artt.6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010, dell'art.1, comma 629, della legge n. 205/2017 e dal relativo Regolamento di Ateneo, presenta la seguente relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali relativa al biennio, dichiarando di aver svolto le seguenti attività:

**1. Attività didattica (descrizione)<sup>2</sup>**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**2. Attività di ricerca (breve descrizione)**

<sup>1</sup> Il periodo di riferimento utile per la valutazione di ciascun avente diritto è riportato all'art. 2, comma 4: *“Per le attività didattiche e gestionali si fa riferimento al biennio accademico precedente, mentre per le attività di ricerca si fa riferimento al biennio solare precedente.”*

<sup>2</sup> Le attività didattiche indicate si devono intendere in conformità ai compiti didattici assegnati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica (art. 4, comma 1).

---

---

3. Attività Gestionale e Istituzionale (descrizione e indicazione)<sup>3</sup>

---

---

4. Elenco delle pubblicazioni

---

---

Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Luogo e data

---

Il dichiarante

---

---

<sup>3</sup> Fare riferimento a quanto previsto dal regolamento agli artt. 3 e 6. Riportare qui eventuali motivi per la rideterminazione dei requisiti.